2398/15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica Convivenza fra i coniugi.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fabrizio FORTE - Presidente

Dott. Massimo DOGLIOTTI - Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere

Dott. Maria ACIERNO - Consigliere

Cron. 2398

Rep. /

Reg.G.28230/2012

Ud. 29.10.2014

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Elettivamente domiciliata in Roma,

giusta procura speciale in calce al ricorso.

**ricorrente**

**contro**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

1805/2014

Elettivamente domiciliato in Roma, v

rappresentato e difeso dall'avv.

giusta procura speciale in calce al controricorso.

**controricorrente**

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1470, depositata in data 18 ottobre 2012;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 29 ottobre 2014 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l'avv.

to di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott.ssa Francesca Ceroni, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1 - Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Flaminio in data 22 ottobre 2009, con la quale era stata dichiarata, a

causa dell'incapacità della donna di assumere gli obblighi del matrimonio, la nullità del matrimonio contratto da loro in Cesena in data 27 giugno 1987.

1.1 - La corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, rigettando l'opposizione della convenuta, fondata sia sulla carenza di legittimazione del coniuge non incapace, in difformità alla previsione dell'art. 120 cod. civ., sia sulla necessità di tutela del principio della buona fede, sia, per quanto qui maggiormente rileva, sulla prevalenza che l'ordinamento italiano accorda al rapporto matrimoniale, soprattutto laddove caratterizzato da una lunga convivenza, nella specie protrattasi dal 1987 al 2005.

1.2 - La Corte territoriale, richiamata l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato che non emergevano, nell'ordinamento positivo, dati significativi intesi a privilegiare il matrimonio-rapporto rispetto all'atto, tenuto anche conto della legislazione in tema di dissolubilità del vincolo matrimoniale.

Sono state altresì rigettate le eccezioni fondate sul giudicato formatosi in relazione al divorzio e sulla violazione del contraddittorio.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione la propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui il resiste con controricorso.

**Motivi della decisione**

2 - Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. n. 121 del 1985; 64, lett. g) della l. n. 218 del 1995, dell'art. 123 cod. civ. e 29 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il dato relativo alla prolungata convivenza dei coniugi come espressione di un rapporto matrimoniale duraturo e radicato, come tale tutelato, a prescindere da qualsiasi vizio di natura genetica, da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, costituenti un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico.

2.1 - Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 24 Cost e dell'art. 2697 cod civ., nonché omessa, insuffi-

ciente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio : il Tribunale ecclesiastico avrebbe violato il principio del contraddittorio e dell'onere della prova affermando che la sarebbe stata affetta da "anoressia nervosa", con rifiuto della propria femminilità e con fobia della gravidanza, contraddetta, a tacer d'altro, dalla nascita due figli a breve tempo dalla celebrazione del matrimonio.

3 - Il primo motivo è fondato.

3.1 - Il contrasto relativo all'esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l'ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito c.d. concordatario, limite costituito dalla necessità di tutela del c.d. "matrimonio-rapporto", connotato da una congrua convivenza matrimoniale, è stato risolto dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, con le quali si è in primo luogo osservato che il "matrimonio-rapporto", al quale va ricondotta la situazione giuridica "convivenza fra i coniugi" o "come coniugi", trova un solido fondamento "nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella

legislazione italiana", in maniera tale da costituire la rappresentazione "di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità..".

In tale quadro la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota "in maniera determinante"; anche alla luce di significativi interventi della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UE, il complesso dei diritti, dei doveri, delle aspettative correlati, in maniera autonoma, al rapporto matrimoniale rappresentano una situazione giuridica che, "in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7".

3.2 - Le Sezioni unite hanno altresì specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall'esterno - attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonché della stabilità - individuando, sulla base di specifici riferimenti norma-

tivi (artt. 6, commi 1 e 4 della l. n. 184 del 1983) una durata minima di tre anni.

3.3 - E' stato poi rilevato che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

3.4 - Si è quindi ulteriormente precisato, distinguendo opportunamente le ipotesi, che detto limite non può operare in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalla parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, "l'altro - che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d'ordine pubblico costituito dalla "convivenza coniugale" .. - ha l'onere, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,

commi 1 e 2, (si veda l'art. 343 c.p.c., comma 1): i) di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta; 2) di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui quali l'eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda; 3) di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta "convivenza coniugale", restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione quanto alla rilevanza ed alla ammissibilità dei mezzi di prova".

4 - Il profilo giuridico che sorregge la prima censura (laddove il dedotto vizio motivazionale non appare conferente, in quanto la questione dedotta non riguarda alcun apprezzamento in fatto) rispecchia i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni testé richiamate, condivisi dal Collegio. Benvero il rilievo inerente alla convivenza fra i coniugi, tempestivamente eccepito dalla nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte felsinea, non contestato,

sotto il profilo fattuale, dalla controparte, assume particolare spessore, con riferimento all'esigenza di ordine pubblico di tutela del matrimonio-rapporto, ove si consideri che, come emerge dalla decisione impugnata, il rapporto si era protratto per un periodo considerevole (dal 1887 al 2005), durante il quale erano stati generati tre figli.

Ne consegue che, rimanendo assorbita ogni altra censura, la sentenza impugnata, in accoglimento del motivo deve essere cassata. Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, sussistono i presupposti per decidere la causa nel merito, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nel senso del rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, il cui accoglimento comporterebbe effetti contrastanti con l'ordine pubblico interno, per le ragioni sopra evidenziate.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione controversa, risolto solo con l'intervento, successivo alla proposizione del ricorso, delle Sezioni unite, ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali.

**P. Q. M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di delibazione.

Compensa interamente le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 ottobre 2014.

Il Consigliere est. Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO